




Pec Direzione

Da: gaetanoarmao@pec.it
Inviato: lunedì 6 ottobre 2014 09:43
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Cc: Prof. Armao
Oggetto: Osservazioni all'intervento ex artt.9 e ss l. 241 del 1990 e s.m.i, 24 del dlgs 152 del 2006 e s.m.i nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo all'istanza di permesso di prospezione "di G.P - SC"
Allegati: Osservazioni VIA.pdf

Si trasmette, in allegato, quanto indicato in oggetto.





AMICI DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI PANTELLERIA

Illustre Dott. Mariano Grillo
D. G. per le Valutazioni Ambientali -
Div. II Sistemi Valutazione Ambientale
Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c. alla Commissione Europea
Direzione generale dell'Ambiente
ENV-CHAP@ec.europa.eu

all'On. Gian Luca Galletti
Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it

al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

al Dr. Piergiorgio Gerratana
Assessore al Territorio ed Ambiente
della Regione Siciliana
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Al dott. Salvatore Gabriele
Sindaco del Comune di Pantelleria
protocollo@pec.comunepantelleria.it

to Right Hon. Leo Brincat
Minister for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change of Malta
environment@gov.mt

Oggetto: Osservazioni all'intervento ex artt. 9 e ss 1.241/1990 e s.m.i, 24 del dlgs 152/2006 e s.m.i nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo all'istanza di permesso di prospezione "di G.P.-SC", presentato dalla *Schlumberger italiana* SPA in data 30 Aprile 2014.- Diffida nei confronti del Presidente della Regione siciliana.

Il sottoscritto Prof. avv. Gaetano Armao, nella dispiegata qualità di presidente dell'Associazione "*Amici del Parco archeologico di Pantelleria*", con sede in Pantelleria c.da Cimillia, Via Cimillia (c/o case Dato), 91017

Pantelleria (TP), elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo Studio legale Armao, in Palermo, Via Noto, n. 12, tel. 091-349600, pec gaetano.armao@pec.it, ai sensi e per gli effetti di legge propone le presenti

OSSERVAZIONI

a codesta Autorità amministrativa affinché la stessa possa adeguatamente ponderarle nel corso del Procedimento di V.I.A. relativo all'istanza di permesso di prospezione "di G.P.-SC", presentato dalla Schlumberger italiana SPA meglio specificato in oggetto.

1. La *Schlumberger* italiana S.P.A, con sede legale in vicolo Zeffirino Campanini 1, Parma, in data 30 Aprile 2014 ha presentato un'istanza di permesso di prospezione in mare al fine di contribuire ad una migliore comprensione dell'assetto geologico dell'area.

L'area interessata dall'istanza e' localizzata all'interno del settore sud della zona marina "G" in prossimità del sistema di depressioni del Canale di Sicilia compreso tra l' isola di Pantelleria e l'isola di Malta. più specificatamente essa si colloca nel Mar Mediterraneo, nell'off-shore SW della Sicilia, a SE rispetto l'Isola di Pantelleria, a nord dell'Isola di Linosa e a ovest dell'Isola di Malta. Copre una superficie di 4.209 chilometri quadrati e rientra nella Zona Marina "G".

La richiesta presentata si riferisce, invero, alla sola prospezione geofisica, peraltro con generiche finalità geognostiche, ma risulta evidente non solo che i dati che verranno ottenuti costituiranno il punto di partenza per futuri probabili lavori di esplorazione ed estrazione di idrocarburi, ma soprattutto determinano effetti immediati su fauna e flora di una vastissima area incontaminata del Mediterraneo ed a sole 12 miglia dalla costa dell'Isola di Pantelleria, come noto destinataria di un'area marina protetta (l. 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.) - "*Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria*".

2. *Sull'uso della tecnica Airgun*

2.1. Va osservato preliminarmente che l'attività di prospezione, secondo quanto riportato nello studio di impatto ambientale (S.I.A.), consisterebbe in "spari" di aria compressa (*Airgun*) per la vastissima area indicata per un periodo di 150 giorni circa.

Esplosioni con intensità sonora variabile fra 240 e 260 decibel, intensità superata in natura solo da terremoti ed esplosioni di vulcani sottomarini. Come affermato dalla stessa ditta istante le rilevanti profondità dell'area interessata impongono l'uso di "array" (sistemi di più *Airgun*), in quanto: "*fonti singole sono utilizzate solo per indagini in acque superficiali, mentre le acque profonde, come quelle che saranno intraprese nell'area del progetto, richiedono array composti da diversi sub-array di air-gun*".

Giova ricordare che attraverso questa tecnica si genera una violenta onda d'urto che si propaga nel fondale e successivamente viene riflessa, mostrando in questo modo la presenza e la natura di idrocarburi nel sottosuolo. Gli *Airgun* sono disposti sempre in batteria (si contano diverse decine di sorgenti) e nelle loro

vicinanze si possono registrare picchi di pressione dell'ordine di 260db (dB 1 μ Pa a 1m) (C. Lanfredi, A.Azzellino, R.Vismara, *Valutazione di Impatto Ambientale delle Prospezioni Geosismiche Sottomarine*, 2009).

La tecnica utilizzata dalla ditta proponente dell'*Airgun* utilizza detonazioni subacquee per rilevare la presenza di petrolio nei fondali.

Sebbene questa tecnica sia considerata come "*poco invasiva*" dalla Schlumberger gravissime devono invece esser ritenute le conseguenze per la flora e la fauna marina.

Studi del "*Norwegian Institute of Marine Research*" hanno infatti dimostrato come gli effetti di queste onde si ripercuotono anche a 3 mila miglia dalla sorgente inducendo i cetacei a modificare il loro comportamento: è noto, infatti, che delfini e balene utilizzano i suoni e l'udito come senso principale per localizzare le prede, per evitare i predatori e per comunicare a lunghissime distanze. L'impatto sonoro associato alle attività di prospezione sismica altera gravemente l'abilità dell'individuazione dei suoni naturali, disturbando le loro attività vitali.

Giova ricordare in merito che uno dei più autorevoli studi in materia, peraltro confortato da ampia letteratura scientifica (S. Mazzariol ed altri, *Sometimes Sperm Whales (Physeter macrocephalus) Cannot Find Their Way Back to the High Seas: A Multidisciplinary Study on a Mass Stranding*), pubblicato nel Maggio 2011 in Plos-One). Il contributo scientifico ha evidenziato che fra le cause dello spiaggiamento di sette capodogli nel mare di Puglia del 2009.

La documentazione prodotta dalla Società istante, tra molteplici lacune ed omissioni, evidenzia una sostanziale ammissione dei devastanti effetti sulla fauna marina (in particolare cetacei e tartarughe) ed a sole 12 miglia dalla costa per un periodo - come ricordato - di 150 gg circa.

Pantelleria e' un connubio di montagne e spiagge rocciose. Per la sua particolare posizione geografica, tra l'Europa e l'Africa e' un punto di passaggio per tutti gli uccelli che si spostano tra queste terre: fenicotteri, cicogne, falchi, aquile di provenienza asiatica.

Nel suo mare vi sono tartarughe marine, balenottere, balene, tonni e pesci di ogni tipo. In disparte le considerazioni sullo straordinario patrimonio archeologico, naturalistico e paesaggistico e sulla tradizione agricola (l'UNESCO ha avviato le procedure per l'inserimento della coltivazione della vite ad alberello nella lista del patrimonio dell'umanità) ed eno-gastronomica.

Data la natura geologica dei fondali del Mediterraneo, soggetta ad attività sismica, gli effetti negativi delle onde sismiche indotte per rilevare la presenza di petrolio e gas naturale sotto il mare infliggono gravi danni all'ambiente, in particolare alla biodiversità marina.

Come precisato dalla Commissione VIA di codesto Ministero dell'Ambiente (Parere n. 801 del 25 novembre 2011) nel parere negativo reso nella procedura di VIA a attivata dall'Audax Energy S.R.L con riguardo all'istanza di permesso di ricerca proposta da quest'ultima per utilizzare la medesima tecnica dell'*Airgun* nel Canale di Sicilia. Pantelleria e' un ambiente fragile ed indispensabile alla diversità biologica a alla produttività dell'intero Canale di

Sicilia e tale biodiversità risulta totalmente incompatibile con ogni forma di ricerca tramite prospezioni sismiche e trivellazioni.

Appare poi utile ricordare, peraltro, che nella medesima area limitrofa a Pantelleria è già stata presentata istanza per permesso di ricerca Edison Agip "d 1 G.C.-AG" Edison - Agip A sud di Pantelleria 171,7", in corso la valutazione di impatto ambientale, nonché il permesso "Audax Energy" 12/11/2002 G Isola di Pantelleria GR15PU 657,2 che risulta attualmente sospeso.

L'area marina protetta delle Isole Pelagie - lo riconosce espressamente lo stesso S.I.A. presentato dalla ditta istante - rappresenta un "patrimonio per la biodiversità del Mediterraneo e un baluardo per la tutela di specie d'importanza conservazionistica quali i cetacei, le tartarughe marine e i pesci cartilaginei".

L'area biogeografica limitata dai fondali di queste isole si diversifica in un ambiente di mare aperto, costituito dai fondali vulcanici e profondi di Linosa, ed in uno di piattaforma costiera dato dal tavolato calcareo di Lampedusa e Lampione, che delimita il bordo esterno della banchina continentale nella Secca di Mammellone.

"La A.M.P. è un arcipelago immerso nel Canale di Sicilia distante 205 chilometri (Lampedusa) dalle coste siciliane e solo 113 chilometri dalle coste tunisine. Il paesaggio subacqueo delle Pelagie è definito da vaste praterie della fanerogama marina *Posidonia oceanica*, in buono stato di conservazione soprattutto a Lampedusa, dove i fondali per lo più digradano "lentamente" non superando i 50 metri di profondità oltre il miglio dalla linea di costa. La linea di costa è sovente caratterizzata da formazioni superficiali di alghe del genere *Cystoseira* spesso fissate a "cornici" di molluschi *Vermetidi*. Il fondale riprende in molti luoghi la conformazione esterna della scogliera e presenta pareti verticali a picco fin oltre 60 metri di profondità. Il litorale di Lampedusa e Lampione è disseminato di grotte in parte aperte dall'erosione marina che agisce su calcari teneri costituiti da depositi ricchi di alghe fossili e sedimenti carbonatici".

Sono affermazioni tratte dallo stesso S.I.A. presentato a codesto Ministero dalla ditta istante e di per sé militano in senso opposto rispetto alle attività di prospezione (per successivo sfruttamento petrolifero) che la stessa si accinge a svolgere.

2.2. Le acque della zona del Canale di Sicilia oggetto della V.I.A. sono ricchissime di specie marine e di flora, come peraltro ammette lo stesso S.I.A. È noto che CETACEI, TARTARUGHE E TONNI sono particolarmente sensibili a forti emissioni acustiche, quali quelle generate dagli *airgun*, le quali vanno sommate al rumore di fondo sottomarino e a quello generato dal normale traffico marittimo. Zifii (*Ziphius cavirostris*) e Capodogli (*Physeter macrocephalus*) sono tra le specie più sensibili e possono subire effetti negativi che vanno da disagio e stress, fino al danno acustico vero e proprio, con perdita di sensibilità uditiva che può manifestarsi come temporanea o permanente (Mann, M. Hill-Cook, D. Greenhow, E. Montie, J. Powell, R. Wells, G. Bauer, P. Cunningham-Smith, R. Lingenfelter, R. Di Giovanni Jr, A. Stone, M. Brodsky, R. Stevens, G. Kieffer, P. Hoetjes, *Hearing Loss in Stranded Odontocete Dolphins and Whales*, PLoS ONE 5(11): e13824. doi:10.1371/journal.pone.0013824, 2010).

Le emissioni acustiche fanno impaurire e stordiscono gli animali sino ad indurli a un'emersione rapida ed improvvisa senza adeguata decompressione, con

conseguente morte per la "gas and fat embolic syndrome", ossia morte per embolia (A. Fernández, J.F. Edwards, F. Rodríguez, A. Esinosa de los Monteros, P. Herráez, P. Castro, J.R. Jaber, V. Martín, M. Arbelo, *Gas and Fat Embolic Syndrome" Involving a Mass Stranding of Beaked Whales (Family Ziphiidae) Exposed to Anthropogenic Sonar Signals*, Vet Pathol 42:446-457, 2005).

L'esposizione a rumori molto forti inoltre può produrre anche danni fisiologici (emorragie) ad altri apparati, oltre a quelli uditivi, fino a provocare effetti letali.

Anche il traffico marittimo annesso alle diverse attività durante le varie fasi è da considerarsi un importante fattore di disturbo per i Cetacei. Molte specie di Cetacei presenti nel Mediterraneo ogni anno subiscono un impatto notevole per le collisioni con le navi, che costituiscono una minaccia costante tra le principali cause di morte di origine antropica.

La Balenottera comune (*Balaenoptera physalus*) e il Capodoglio (*Physeter macrocephalus*) sono tra le specie inserite nella Red List dell'IUCN (*Union for Conservation of Nature*), rispettivamente come in pericolo (Endangered) e Vulnerabile (Vulnerable).

Questi animali, come tutti i Cetacci, emergono per respirare e possono rimanere in superficie per periodi abbastanza lunghi. Questo comportamento, unitamente all'enorme mole che rallenta i tempi di reazione e i movimenti, è tra le cause che concorrono a rendere queste due specie più soggette alle collisioni (D.W. Laist, A.R. Knowlton, J.G. Mead, A.S. Collet, M. Podestà, *Collisions between ships and whales*, in *Marine Mammal Science* 17(1):35-75, 2010). L'intenso traffico marittimo, oltre al rischio delle collisioni, è responsabile anche di una serie di problemi tra cui inquinamento, rumore e degrado dell'habitat.

Le aree oggetto delle istanze di ricerca di idrocarburi sono zone di importanza strategica per numerose attività che caratterizzano la complessa e straordinaria vita di Tonni, Cetacei, tartarughe ed altre specie marine (alimentazione, allattamento, riproduzione, migrazione, socializzazione, riposo, etc. etc.), la quale viene disturbata dalle attività antropogeniche previste.

Lo stress è un pericoloso fattore che causa gravi danni alla fisiologia delle specie presenti in quel mare causandone anche la morte. Nella maggior parte degli episodi di spiaggiamento di Cetacci, i fattori di inquinamento acustico e ambientale, rappresentano costanti concause responsabili della morte di questi mammiferi marini.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), per un verso prescinde dal considerare adeguatamente quanto sin qui rappresentato pur sinteticamente, dall'altro cerca di prospettare un ridotto impatto sulle specie marine, senza mai valutare attentamente l'impatto cumulativo che le diverse Istanze, più o meno adiacenti e numerose - come quelle in precedenza ricordate -, possono avere sull'ecosistema marino tutto. Si ricorda infatti che, proprio per la sua natura fisica di "fluido", il mare costituisce un organismo mobile e dinamico.

Sotto altro profilo, il tentativo di minimizzare e mitigare un impatto cumulativo risulta del tutto impraticabile. Infatti, anche a distanza di tempo e di spazio, l'effetto inevitabilmente si propaga in tutto il bacino e permane proprio

per le caratteristiche stesse del mare. Soprattutto nei mari italiani dove si consente di effettuare queste attività a poche decine di miglia dalla costa (Appena 12 da Pantelleria, area destinata ad una Riserva marina). Di fatto, sperare che le conseguenze che colpiscono un'area non si estendano nelle aree adiacenti o in altre aree più distanti, dimostra come non siano stati valutati con la dovuta attenzione il significato e il valore delle caratteristiche dell'ecosistema marino nel suo complesso e della sua biodiversità;

Mentre, al contrario di quanto sostenuto nel S.I.A. con malcelati termini dissimulativi, il danno alle specie di Cetacei e di Tartarughe marine ben presenti nell'area marina interessata sarebbe devastante, sia sul piano uditivo che sotto il profilo dell'orientamento, come riportato dalla letteratura scientifica.

Altrettanto potrebbe ipotizzarsi per le specie ittiche come le mante mediterranee, delfini, squali ed anche di interesse commerciale come tonni e pesce spada.

Ed è il medesimo S.I.A. prodotto dalla Ditta istante che tradisce la sostanziale incompatibilità rispetto all'area marina interessata. Ed infatti si legge nel documento "*I cetacei (a bassa, media ed alta frequenza) esposti a suoni a impulsi multipli, in cui rientra la categoria dei survey geosismici, con valori di picco di RL (received level) pari a 224 dB re: 1 μ Pa possono essere soggetti a perdita temporanea di sensibilità uditiva. Nella review di Hastings (2008), viene indicato un unico caso in cui è avvenuto lo spiaggiamento di 2 balene in concomitanza di indagini geofisiche, effettuate da parte di una nave di ricerca. Viene però riportato che la nave in questione stava operando anche con un sonar a medie frequenze, il quale in passato è stato già correlato con spiaggiamenti di cetacei. Il valore soglia di esposizione per i mammiferi marini che era stato indicato dal NOAA ad un limite di 180 dB re 1 μ Pa -s, successivamente, visti i risultati degli studi sui delfini ed i beluga, è stato portato a 195 dB re 1 μ Pa -s (Finneran et al., 2005). Pochissimi sono i dati disponibili circa gli eventuali effetti che possono riscontrarsi a livello delle tartarughe marine. Diversi studi hanno evidenziato atteggiamenti di allarme o di fuga come reazione immediata agli impulsi sonori emessi dagli air-gun (McCauley et al. 2000; Lenhardt 2002), mentre i risultati di monitoraggi effettuati durante survey geofisici hanno evidenziato risultati controversi. Ciò nonostante, diversi autori riportano un numero maggiore di avvistamenti di tartarughe marine nei periodi in cui non sono previste attività sismiche (Weir, 2007; Hauser et al., 2008). Nella parte centrale dello Stretto di Sicilia sembra decisamente frequente la presenza di Caretta caretta. I dati tratti dal sito OBIS - SEAMAP mostrano la presenza di 52 individui appartenenti a questa specie nel solo anno 2007 per l'area considerata. Inoltre nella scheda del SIC "Fondali delle isole Pelagie" (ITA040014), viene riportata la presenza di due siti di nidificazione, uno sull'isola di Lampedusa ed uno su quella di Pozzolana. Si fa notare che entrambe le isole non rientrano e sono distanti dalla zona d'interesse, ma il dato riportato è comunque indice della presenza di quest'organismo in questa parte di mare".*

Avuto riguardo all'aviofauna lo stesso S.I.A non può che ammettere che l'arcipelago delle Pelagie, ed in particolare l'isola di Pantelleria, si colloca lungo la principale rotta di migrazione tra Europa ed Africa della Sicilia meridionale. Altra area di notevole importanza per le rotte migratorie presente sulla costa Sicilia è il "Biviere e la Piana di Gela". In esso nidificano e sostano molte specie

migratrici tra cui: *Ciconia ciconia*, *Circaetus gallicus*, *Falco naumanni*, *Burhinus oedicnemus*, *Glarcola pratincola*, *Melanocorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla*. Viene riportato inoltre, che solo di anatidi, tra febbraio ed aprile si ha il passaggio di più di 45.000 individui. In conclusione, si mette in evidenza che nella zona d'interesse non rientrano le ZPS precedentemente menzionate, ma che *"comunque essa potrebbe trovarsi lungo la rotta migratoria delle specie che sostano o svernano lungo tali aree protette. Si ricorda però, che tali migrazioni avvengono in periodo primaverile ed autunnale"*, e quindi affronta il delicatissimo profilo naturalistico **senza** alcuna valutazione di incidenza rispetto alle attività svolte.

Più in generale, le censure opportunamente mosse all'istanza dell'Audax Energy s.r.l. dalla Commissione VIA con il parere in precedenza richiamato, con riferimento l'alla frammentarietà ed incompletezza del progetto debbono essere estese anche al presente procedimento.

Ed infatti, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ditta istante, i rigorosi parametri valutativi elaborati in quella sede non risultano rispettati neanche nella fattispecie in esame.

2.3. Va infine evidenziato che nonostante le assicurazioni circa l'insussistenza di inferenze con il mare territoriale di **Malta** dichiarato nel S.I.A. dalla ditta istante non possono non rilevarsi gli effetti dell'attività sulle aree circostanti e di pertinenza di tale Paese.

È pertanto imprescindibile che il progetto di attività di prospezione "*di G.P.-SC*", presentato dalla Schlumberger italiana SPA, in virtù degli accordi e delle convenzioni internazionali esistenti, **sia sottoposto parimenti alle Autorità ambientali e marittime maltesi** - alle quali peraltro sono inviate le presenti osservazioni - per le determinazioni di competenza, in raccordo con quelle italiane.

3. Sull'applicazione della Direttiva 2013/30/UE sul rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Come noto le attività estrattive di petrolio determinano un rilevante rischio per l'ecosistema marino avuto riguardo sia alle attività di prospezione e ricerca che a quelle di estrazione, soprattutto nella prima fase soprattutto di sversamento del petrolio con danni ambientali incalcolabili per le coste vicine. Coste che, per i peculiari tratti ambientali, archeologico-culturali, turistici verrebbero devastate da un incidente e che, già dal solo pericolo determinato dallo svolgimento delle attività preordinate alla perforazione, subiscono un gravissimo pregiudizio in termini di marketing e di attrazione territoriale.

La questione è stata recentemente richiamata ricordando che il "*Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini*" approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 Novembre 2010, all'allegato 3 (*Tecniche utilizzabili nella lotta*

all'inquinamento marino da idrocarburi), relativamente all'utilizzo di tecniche di rimozione meccanica e materiali inerti assorbenti e inaffondabili, o prodotti chimici che producono la gelificazione dell'idrocarburo, in totale divergenza con quanto dichiarato dagli esperti del Settore petrolifero, riporta la seguente considerazione: "In ogni caso le varie tecniche di rimozione, pur combinate tra loro e nelle condizioni ideali di luce e di mare, consentono di recuperare al massimo non più del 30% dell'idrocarburo sversato. Tale percentuale tende rapidamente a zero con il peggioramento delle condizioni meteo-marine. Impossibile operare la rimozione in assenza di luce." (cfr AA.VV., *Per qualche tanica in più*, Legambiente, Vasto, 2014).

Parimenti va ricordato che la questione della sicurezza delle attività estrattive offshore è stata focalizzata dall'Unione europea già dal 2010, anche a seguito dell'incidente del Golfo del Messico che impose di elevare i livelli di sicurezza degli impianti.

Il 12 giugno 2013 è stata approvata la Direttiva 2013/30/UE sul rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, preceduta dalla Comunicazione della Commissione UE "Affrontare la sicurezza delle attività petrolifere off shore" ("Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities" del 12 ottobre 2010 - COM(2010).

La direttiva offre applicazione ad alcuni principi di riferimento tra cui quello che i gravi incidenti legati all'estrazione di idrocarburi in mare possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull'ambiente marino e costiero con l'obiettivo della tutela e salvaguardia del mare per garantire il raggiungimento al 2020 di un adeguato stato ambientale, come previsto dalla direttiva 2008/56, e di attuare la 'Strategia marina', ossia di valutare l'impatto cumulativo di tutte le attività per una gestione integrata del sistema marino-costiero.

La normativa europea impone alle compagnie petrolifere di redigere un'accurata relazione sui grandi rischi e su eventuali incidenti che possono verificarsi, studio che deve essere ben illustrato nel progetto (cosa che in molti dei progetti presentati oggi non si verifica); richiede inoltre al Governo, in fase di rilascio delle autorizzazioni, di verificare se ci sono tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, e di applicare tutte le misure necessarie per individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali fin dal rilascio dell'autorizzazione.

La direttiva, sotto altro profilo, rafforza il ruolo della partecipazione del pubblico, a cui dedica un articolo, indicando come nel processo di autorizzazione venga tenuto in debito con il parere dei cittadini, amministrazioni e enti dei territori interessati dalle richieste.

In particolare la direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti (art. 3) a partire dal controllo sulle licenze (art. 4) e con riguardo a specifiche operazioni come le operazioni esplorative degli idrocarburi in mare (art 5) o all'interno delle aree autorizzate (art. 6).

L'articolo 7 fissa la Responsabilità per danno ambientale in base alla quale "Gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile

per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o dall'operatore o per loro conto". Per danno ambientale, ai sensi della direttiva 2004/35 ovvero un danno alla specie e all'habitat protetti che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di un buono stato di conservazione di specie e habitat, con riferimento alle condizioni originarie.

Il Capo III della Direttiva 2013/30 indica la preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi con riferimento alla Documentazione da presentare (art. 11), la Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione o non destinato alla produzione (art. 13) con cenni anche ai Piani interni di risposta alle emergenze (art. 14) e alla Comunicazione di operazioni di pozzo (art. 15) anche combinate (Art. 16).

L'articolo 17 regola la Verifica indipendente che gli Stati membri devono far predisporre da operatori e proprietari attraverso una descrizione dei sistemi di verifica inclusi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente.

Particolarmente rilevante poi il Capo IV che detta la Politica di Prevenzione e, all'articolo 19, regola la Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari richiedendo loro la predisposizione di un documento che definisca la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi che coinvolga anche (Art. 20) le Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione.

Gli stati membri devono poi provvedere alla Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza (art. 22) alla condivisione delle informazioni (art. 23) alla trasparenza delle informazioni destinate al pubblico (art. 24) e presentare una relazione annuale alla Commissione sia sulla sicurezza che sull'impatto ambientale delle operazioni svolte.

Il Capo VII contiene, infine, il capitolo dedicato alla preparazione e risposta alla gestione delle emergenze con le prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze (artt 28-30)

Quanto alle sanzioni, l'articolo 34 indica che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottino tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione entro il 19 luglio 2015.

La direttiva è stata adesso recepita dal Parlamento (d.d.l. "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*" (n.1510-A A.S., approvato dal Senato il 17 settembre u.s. ed in corso di pubblicazione) sicché l'emanazione della normativa delegata e' ormai imminente e quindi ben prima del termine ultimo fissato dalla stessa direttiva al 19 luglio 2015.

Sotto tale profilo, avuto riguardo alle più severe garanzie e tutele apprestate dalla normativa europea si richiede quindi all'Autorità amministrativa procedente di sospendere senza indugio alcuno il procedimento in questione, attualmente in fase iniziale, al fine di renderlo conforme con tale la normativa e con quella interna di imminente recepimento affinché sia garantito l'inveramento degli

strumenti di tutela, informazione e corretta gestione delle attività estrattive *offshore* approntati dalla richiamata normativa. Una diversa opzione consentirebbe l'elusione delle richiamate tutele e garanzie in spregio all'ordinamento europeo.

4. Sull'applicazione alla fattispecie del principio di precauzione

Nella fattispecie in esame, in ossequio all'ordinamento europeo ed interno in materia ambientale, **deve trovare applicazione il principio di precauzione**. Ed infatti l'art. 301, secondo comma, d.lgs. 152/2006 c.s.m.i., in attuazione del diritto europeo stabilisce che “*..in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente (..)*” stabilisce che il presupposto per l'applicazione della misura precauzionale non sia il rischio possibile ossia la mera possibilità di rischio, ma il rischio probabile ossia quello che può essere individuato a seguito di valutazione scientifica obiettiva, affermando testualmente, nel secondo comma, come “*(..) l'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che possa essere individuato a seguito di preliminare valutazione scientifica obiettiva*”.

In tal senso la giurisprudenza europea (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 *Artegodan*), ha precisato che “*il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici*”

Sotto altro profilo la giurisprudenza interna ha statuito che il principio di precauzione costituisce un criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia. Il Consiglio di Stato (da ultimo si veda sent. n. 4227/2013) in tal senso ha affermato che “*fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente*”, si distingue dal principio di prevenzione “*ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche*”. L'applicazione di tale principio fa sì “*che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche*” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 23 aprile 2014, n. 4410, Cass., sez. un., 3 maggio 2013, n. 10303; Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1281; Corte giust., sez. II, 15 gennaio 2009, C-383/07; 13 dicembre 2007, C-418/04; 9 settembre 2003, C-236/01).

Avuto poi riguardo ai già dedotti profili inerenti il recepimento della direttiva 30/2013 la stessa giurisprudenza ha precisato che i vincoli sopravvenuti di natura ambientale su una determinata area, “*obbligano*” la P.a. a vagliare la compatibilità con gli stessi delle autorizzazioni già rilasciate (nel caso specifico, per attività estrattiva), che quindi “*sono permanentemente esposte all'esercizio dell'autotutela amministrativa laddove oggettivamente incompatibili*”.

5. Diffida nei confronti della Regione siciliana in materia.

La Regione siciliana, nonostante le sue ampie ed articolate competenze non sembra che sulla questione delle istanze per nuovi permessi di prospezione e ricerca recentemente presentati abbia tenuto un atteggiamento consequenziale alle ancora vigenti delibere della Giunta Regionale - nn. 263 e 325 del 2010 - che **stabiliscono una netta e recisa preclusione al rilascio di detti permessi ed alla realizzazione di piattaforme petrolifere off-shore.**

Ne risulta che, a partire dalla presente procedura, la Regione abbia espresso il suo contrario avviso in ossequio ai richiamati atti generali, nè ne ha modificato il contenuto al fine di esprimere un orientamento opposto. Semplicemente tace.

Vero è che con l'accordo firmato dal Presidente della Regione con *Assomineraria, Enimed, Edison Sicilia ed Irminio* nel giugno 2014 (http://www.assomineraria.org/news/attach/protocollo_intesa_regisiciliana_c_ami.pdf) la Regione si è impegnata «a ripristinare e a mantenere, con particolare riferimento alle royalties, un contesto normativo stabile», ma la segnalata 'smagliatura' determinata dall'accordo nel generale orientamento tenuto per anni dalla Regione nell'impedire nuove attività estrattive in mare, può 'agevolare' esclusivamente la realizzazione di nuove iniziative estrattive delle società firmatarie, tra le quali non vi è l'odierna istante.

L'accordo in argomento, quindi, ammesso e non concesso che sia legittimo ed efficace (e non lo è in quanto adottato in spregio alla distinzione di funzioni tra politica ed Amministrazione, senza preventiva approvazione della giunta, la delibera n. 145 del 17.6.2014 e' successiva ed esprime il mero "l'apprezzamento", ma tali profili risulta siano già all'attenzione dell'Autorità nazionale Anticorruzione), **non è applicabile nel caso di specie** e pertanto la Regione deve tenere un comportamento coerente con le richiamate delibere di Giunta regionale del 2010.

Il presente atto viene quindi notificato alla Regione, in persona del Presidente della Regione Siciliana pro-tempore in proprio e quale Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore pro-tempore al Territorio ed all'Ambiente, per l'adozione e dei tempestivi adempimenti consequenziali alla stregua delle richiamate delibere di Giunta regionale ed ha l'effetto di atto extragiudiziario di intimazione e diffida ai sensi e per gli effetti di legge.

Tutto ciò premesso e con riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo del procedimento

CHIEDE

- Che le considerazioni sin qui addotte siano adeguatamente e motivatamente ponderate nel procedimento di V.I.A. alla stregua delle vigenti prescrizioni normative interne ed europee;

- che, preliminarmente, venga **sospeso il procedimento avviato** (*Change Law*) nelle more dell'imminente perfezionamento del recepimento statale della direttiva 2013/30/UE al fine di applicare la disciplina più rigorosa ivi contenuta e scongiurare l'elusione;

- che il provvedimento finale del procedimento di V.I.A. dichiari la **incompatibilità ambientale del progetto di prospezione "di G.P.-SC", presentato dalla Schlumberger italiana SPA** ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. in ragione dell'evidenziata insostenibilità per la fauna, l'impatto geofisico sul sottofondo, la salubrità dell'ambiente in applicazione del principio fondamentale di precauzione come sopra richiamato;

- che siano attivati i necessari **raccordi con il Governo maltese** nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali;

- che in ossequio ai principi di partecipazione procedimentale sia data tempestiva comunicazione all'odierna istante del provvedimento finale nonché di ogni determinazione rilevante sullo svolgimento del procedimento autorizzativo.

Palermo, 4 ottobre 2014

Il Presidente
Prof. avv. Gaetano Armao